

COMUNICAZIONE N. 24

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

LORO SEDI

Resp. Proced.: Dr.ssa C. D'Addio

Resp. Istrut.: Dr.ssa L.R. Di Adamo

OGGETTO: Verifica della regolarità fiscale da parte della Pubblica Amministrazione nei pagamenti. Novità introdotte dalla Legge Bilancio 2025 e 2026

La Legge di bilancio 2025 (commi 84 e 85 della legge n. 207/2024) ha modificato l'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 introducendo, con il comma 1 bis, il blocco del pagamento delle somme superiori a 2.500 euro dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento nei confronti del dipendente pubblico al quale siano state notificate una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.

Tale presupposto è verificato dalla stessa amministrazione che, ove rilevi la sussistenza della situazione debitoria, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.


Le disposizioni si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Al fine di determinare la nuova procedura e in mancanza di specifica regolamentazione, i datori di lavoro pubblici potranno fare riferimento, alle indicazioni fornite dal decreto MEF 18.01.2008 n. 40.

La procedura, pertanto, dovrebbe essere la seguente.

- 1) autenticarsi al portale "Acquisti in rete", per il tramite menù laterale "Servizi" del Cruscotto, accedere al "Servizio di verifica inadempimenti" (servizio riservato ai soli utenti registrati al Portale quale operatore di verifica); Per quanto attiene il funzionamento del servizio si consiglia di prendere visione degli allegati 1, 2 e 3).

Interfaccia servizio di verifica:



- 2) Il datore di lavoro, per le retribuzioni superiori a 2.500,00 euro, tramite il servizio di verifica, inoltra la richiesta, inserendo il Codice Fiscale del Dipendente, l'importo netto della busta paga e il numero identificativo del pagamento da effettuare (ad esempio Cedolino febbraio 2026) oppure caricando un file (c.d. "verifica massiva");
- 3) Dalla verifica potremmo avere due scenari possibili:
 - Il dipendente non risulta inadempiente.
 - Il dipendente risulta inadempiente.
- 4) Nel caso di soggetto NON inadempiente, il datore del lavoro potrà procedere al pagamento dello stipendio. Si consiglia di stampare e conservare la liberatoria presente a sistema.

Parametri Verifica Soggetto Beneficiario		
Codice Fiscale		Importo
Identificativo Pagamento	137382805	10001,00
SOGGETTO NON INADEMPIENTE		
<input type="button" value="Nuova Ricerca"/> <input type="button" value="Stampa Liberatoria"/>		

Figura 46 "Parametri di Verifica Soggetto Beneficiario", soggetto non inadempiente - Stampa liberatoria

- 5) Nel caso in cui risulta effettivamente un inadempimento a carico del lavoratore (ruoli superiori a 5.000,00 euro), l’Agenzia ne dà comunicazione al datore entro i 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta. In tal caso, la richiesta del datore pubblico costituisce segnalazione ai sensi dell’art.72-bis del D.P.R. 602/1973, che disciplina la cd “procedura esecutiva esattoriale”.

Nelle more della successiva comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni, il datore sospende il pagamento e se arriva (entro 60 giorni) il pignoramento, versa all’agente della riscossione.

Tuttavia, trattandosi, a tutti gli effetti, di una procedura esecutiva volta alla soddisfazione del credito vantato dall’agente della riscossione, alla quota di retribuzione da sospendere si applicano i seguenti limiti stabiliti dal successivo art. 72-ter del D.P.R. 602/1973 e previsti per le ipotesi di pignoramento presso terzi da parte, appunto, dell’agente della riscossione:

- 1/10 se lo stipendio netto è fino a 2.500 euro;
- 1/7 se è maggiore di 2.500 euro e minore o uguale a 5.000 euro;
- 1/5 se è maggiore di 5.000 euro.

Si applicano, inoltre, le regole in materia di limiti massimi in caso di cumulo di più vincoli sulla stessa retribuzione (art. 454 cpc).

Incombono sul datore gli obblighi di custodia tipici del terzo pignorato, in modo tale che non sia compromessa la possibilità del creditore di soddisfarsi sulle somme dovute al dipendente.

Pertanto, una quota va trattenuta e versata all’Agenzia mentre al lavoratore va pagata la differenza.

Di seguito si forniscono alcuni suggerimenti a livello operativo:

- A. Primi 60 giorni o minor periodo di sospensione precedente alla ricezione dell’ordine di pagamento da parte dell’agente:
- Sospendi il versamento della retribuzione nella misura corrispondente alla quota pignorabile (nei limiti dell’art.

72-ter). Similmente anche per i primi 5 giorni, ovvero quelli in cui l'agente deve riscontrare la segnalazione del datore confermando o meno la sussistenza dell'inadempienza che determina l'avvio della procedura esecutiva.

- Eroga il netto residuo.

B. Periodi di paga successivi al ricevimento dell'ordine di pagamento dell'agente di riscossione (viene meno la sospensione in atto, in quanto è stato ricevuto l'ordine esecutivo di pagamento):

- Versa all'agente della riscossione gli importi trattenuti nei precedenti periodi di paga.
- Trattieni dalla retribuzione del mese gli importi ancora dovuti e li versa all'agente.
- Eroga il netto residuo.

C. Restituzione degli importi sospesi per mancato avvio della fase esecutiva da parte dell'agente (ipotesi: a. decorrenza infruttuosa dei 5 giorni per il riscontro iniziale da parte dell'agente; b. l'agente comunica che non sussiste l'inadempienza; c) decorrenza dei 60 giorni senza il ricevimento dell'ordine di pagamento):

- Restituisci al lavoratore (in tutto o in parte) gli importi a lui spettanti. Trattandosi di somme che hanno già scontato l'imposizione contributiva e fiscale, vengono restituiti come "competenza netta".

Aspetti fiscali e contributivi

Analogamente a quanto avviene in caso di pignoramento "ordinario" ex art. 545 c.p.c., la trattenuta viene effettuata sul netto e quindi i contributi previdenziali vengono trattenuti dall'imponibile (retribuzione lorda) e regolarmente versati e denunciati con il flusso Uniemens. Analoghe considerazioni valgono per le ritenute fiscali.

Gli importi pignorati e versati all'agente della riscossione non devono essere assoggettati alla ritenuta del 20% a titolo di acconto (Ade, circ. 8/2011).

Novità introdotte dalla Legge Bilancio 2026

L'articolo 1, comma 725, della **legge 199/2025** ha aggiunto il comma 1-ter all'articolo 48-bis del D. Lgs. 602/1972 e ha esteso la platea dei professionisti sottoposti alla verifica del debito fiscale stabilendo il controllo dell'inadempimento di qualunque ammontare degli esercenti di arti e professioni per l'attività professionale effettuata dalla amministrazione anche per i pagamenti di importi inferiori a 5.000,00 euro.

Qualora dal controllo risulti un debito fiscale, il relativo pagamento da parte della amministrazione andrà in favore:

- dell'agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente;
- del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l'ammontare del debito.

Le nuove disposizioni si applicheranno ai pagamenti effettuati a decorrere dal **15 giugno 2026**.

A differenza del comma 1 (che prevede una sospensione del pagamento per 60 giorni in attesa del pignoramento), il nuovo comma 1-ter impone alla PA di procedere **direttamente** in base all'esito della verifica.

Questo significa che il professionista non riceverà mai la notifica di un blocco con la possibilità di regolarizzare la posizione *prima* del prelievo, poiché la PA è ora "tenuta a procedere direttamente". La PA diventa, a tutti gli effetti, un braccio operativo dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Filippo Anelli

ALL: 3

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs.82/2005